



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 maggio 2013 (15.07)
(OR. en)**

8945/13

**PUBLIC 23
INF 68**

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO – GENNAIO 2013

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel GENNAIO 2013^{1 2}.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GENNAIO 2013	
Procedura scritta conclusa il 10 gennaio 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi GU L 11 del 16.1.2013, pagg. 1-7	17728/12
Procedura scritta conclusa il 14 gennaio 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2013/37/UE: Decisione del Consiglio, del 14 gennaio 2013, recante modifica del suo regolamento interno GU L 16 del 19.1.2013, pagg. 16-17	18130/12
Procedura scritta conclusa il 17 gennaio 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, del 17 gennaio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia GU L 27 del 29.1.2013, pagg. 1-9	17973/12

3217^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 17 gennaio 2013**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul Mali	5369/13
Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) GU L 14 del 18.1.2013, pagg. 19-21	17412/12 + REV 1 (de)
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati con la Repubblica del Mali per un accordo sullo status della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)	5227/13

Procedura scritta conclusa il 21 gennaio 2013

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali GU L 23 del 25.1.2013, pagg. 54-153	18134/12
Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali GU L 23 del 25.1.2013, pagg. 1-53	18133/12

DICHIARAZIONI RELATIVE AI DUE ATTI SUMMENZIONATI:

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

1. Piano di gestione dei suri/sugarelli del Mare del Nord

Suri/sugarelli (*Trachurus trachurus*) nelle divisioni IIIa, IVb,c, e VIIId (stock del Mare del Nord)

Il Consiglio e la Commissione convengono che il comitato consultivo regionale per gli stock pelagici (PELRAC) in collegamento con gli Stati membri dovrà sviluppare un piano di gestione per lo stock di suri/sugarelli del Mare del Nord. Fin quando tale piano non sarà sviluppato e valutato, la Commissione e il Consiglio concordano, fatti salvi il diritto di iniziativa della Commissione e le prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 293, paragrafo 1 del TFUE, con la proposta del PELRAC di ridurre proporzionalmente le catture per dar seguito alla raccomandazione del CIEM di un quantitativo di 25500 t nel corso dei prossimi 3 anni. Il piano sarà attuato l'anno successivo alla sua valutazione.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

2. Stock specifici su cui si dispone di dati limitati

Il Consiglio e la Commissione rilevano che i regolamenti relativi alle possibilità di pesca comprendono alcuni TAC per stock sul cui stato si dispone di informazioni limitate e che rivestono scarsa importanza economica o sono oggetto unicamente di catture accessorie o registrano bassi tassi di utilizzazione dei contingenti. In questi casi il Consiglio e la Commissione ritengono opportuno limitare le catture ai livelli di TAC fissati per il 2013 o al di sotto degli stessi. A tal fine, fatti salvi il diritto di iniziativa della Commissione e le prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 293, paragrafo 1 del TFUE, la Commissione e il Consiglio considerano auspicabile mantenere nei cinque anni successivi il livello del TAC per il 2013 per gli stock elencati in appresso.

La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri e gli organismi scientifici competenti per migliorare le informazioni scientifiche su tali stock. Qualora durante tale periodo dovesse cambiare significativamente la percezione dello stato di uno di tali stock, il Consiglio e la Commissione convengono che i livelli di TAC debbano essere riesaminati ed eventualmente riveduti.

Nome comune	Unità del TAC
Molva azzurra	Acque UE internazionali delle zone II e IV
Molva azzurra	Acque UE e acque internazionali della zona III
Merluzzo bianco	VIb (sottunità Rockall)
Sogliola	VI, Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV
Sogliola	VIIbc
Aringa	VIIef
Argentina	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II
Argentina	Acque UE e acque internazionali delle zone III e IV
Molva	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II
Molva	Acque UE e acque internazionali della zona V
Passera di mare	Vb(acque UE), VI, XII, XIV
Passera di mare	VIIbc
Passera di mare	VIII, IX, X e COPACE 34.1.1
Merluzzo giallo	Vb(acque UE), VI, XII e XIV
Merluzzo giallo	IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Merluzzo carbonaro	VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Sogliola	VIIIcde, IX, X, COPACE (UE)
Spratto	VIIde
Brosmio	IIIa e UE 22-23
Brosmio	CE I, II, XIV
Brosmio	Acque CE della zona IV

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**3. Trasferimento dello sforzo in caso di attuazione delle misure tecniche nazionali sulla selettività relativa al merluzzo bianco**

Il Consiglio e la Commissione prendono nota che in attesa dell'adozione della legislazione dell'Unione volta ad armonizzare i regolamenti sulle misure tecniche di UE e Norvegia nello Skagerrak alcuni Stati membri intendono attuare alcune delle misure tecniche proposte in anticipo nella propria legislazione nazionale fatta salva la legislazione dell'UE. Ne risulterà la necessità di trasferire lo sforzo di, pesca dal gruppo di attrezzi TR2 al gruppo di attrezzi TR1 per svolgere le proprie attività di pesca nello Skagerrak. Gli Stati membri che attuano le suddette misure tecniche a livello nazionale possono trasferire lo sforzo, conformemente al piano per il merluzzo bianco, tenendo conto dell'impatto delle misure tecniche previsto sulle catture per unità di sforzo di merluzzo bianco.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**4. Piano di gestione del pesce tamburo**

Il Consiglio e la Commissione rilevano che il comitato consultivo regionale per gli stock pelagici ha sviluppato un piano pluriennale per la gestione dello stock di pesce tamburo. Fatti salvi il diritto di iniziativa della Commissione e le prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 293, paragrafo 1 del TFUE, il piano, ove ritenuto una misura precauzionale dagli organismi scientifici competenti, può quindi essere seguito e, se necessario, può essere effettuata una revisione del TAC nel corso dell'anno.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**5. Piano per la passera di mare e la sogliola**

Il massimale di sforzo stabilito dal piano pluriennale per la sogliola e la passera di mare nel Mare del Nord non è stato ridotto per il 2013 tenuto conto dell'abbondanza dello stock di passera di mare in costante crescita. Gli Stati membri interessati si impegnano a introdurre le misure appropriate per ripartire lo sforzo di pesca disponibile in modo tale da assicurare che non comporti il sovrasfruttamento dello stock di sogliola.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**6. Assenza di un accordo con le Isole Færøer**

Il Consiglio e la Commissione rilevano l'assenza continuativa di un accordo bilaterale con le Isole Færøer negli ultimi sette anni. Il Consiglio e la Commissione esamineranno pertanto nel 2013 le conseguenze della situazione per gli Stati membri interessati.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**7. Evoluzione dei TAC per i lepidorombi della zona IV e delle zone Vb, VI, XII e XIV**

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'evoluzione differenziata dei TAC per i lepidorombi del Mare del Nord (zona IV) e delle acque ad ovest della Scozia (zone Vb, VI, XII e XIV), che costituiscono uno stock unico, sia del tutto eccezionale e valga soltanto per il 2013. Inoltre essa non costituisce un'evoluzione dell'attuale ripartizione del 35% del TAC per il Mare del Nord (zona IV) e del 65% per le acque ad ovest della Scozia (zone Vb, VI, XII e XIV). Il CIEM sarà consultato quanto prima sugli aspetti concernenti la distribuzione geografica dello stock in tutte le zone interessate. Tale evoluzione differenziata non costituisce in alcun modo un precedente che comprometta il rispetto della stabilità relativa. Il Consiglio e la Commissione ribadiscono l'intangibilità di tale principio, che costituisce il fondamento della politica della pesca.

Dichiarazione del Consiglio**8. Fissazione degli stock per alcune specie dal ciclo vitale breve**

Il Consiglio invita la Commissione a sottoporre proposte distinte di TAC per ciascuno stock di specie dal ciclo vitale breve, a seguito della formulazione di pareri scientifici, in modo che il Consiglio possa adottare le proposte quanto prima e in tempo utile per l'inizio della campagna di pesca per ciascuna di tali specie.

Dichiarazione della Commissione**9. Il campo di applicazione dell'attuazione delle misure tecniche nazionali ai sensi dell'articolo 13**

La Commissione ritiene che gli Stati membri possano applicare le misure di cui all'articolo 13 alle proprie navi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1342/2008.

Dichiarazione della Commissione**10. Zona della convenzione ICCAT**

Per evitare possibili contraddizioni, la Commissione prevede di proporre all'inizio del 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio le eventuali modifiche al regolamento 302/2009 necessarie.

Dichiarazione della Commissione**11. Gestione del Porcupine bank, stock di scampo zona VII**

La Commissione prende atto delle informazioni aggiuntive fornite per migliorare le conoscenze scientifiche sullo stock di scampo nella zona VII. In particolare un ulteriore studio del Porcupine bank ha individuato un aumento dell'abbondanza di scampo.

Per consentire il necessario accesso ai fondali, la Commissione accetta le proposte del Consiglio consultivo regionale per le acque nord-occidentali (NWWRAC) secondo cui il periodo di divieto dovrebbe essere ridotto da 3 a 1 mese e compreso dunque tra il 1° e il 31 maggio.

La Commissione ritiene sia importante che l'accesso aggiuntivo non comporti il sovrasfruttamento di uno stock di acque profonde a bassa produttività e impedisca la ricostituzione dello stock. Pertanto la parte di TAC corrispondente è mantenuta nel 2013 per limitare il possibile sovrasfruttamento.

Tuttavia la Commissione conviene di riesaminare il mantenimento di tale parte di TAC sulla base di un'ulteriore valutazione scientifica e di procedere, se necessario, a un adeguamento del TAC nel corso dell'anno.

Dichiarazione della Commissione**12. Modifica del piano per il merluzzo bianco**

La Commissione prende nota dell'accordo sulla modifica del piano per il merluzzo bianco. Tenuto conto del fatto che è necessario raggiungere un accordo perché i regolamenti sulle possibilità di pesca siano applicabili al 1° gennaio 2013, la Commissione non è contraria a che si tenga conto del piano modificato nel fissare TAC e limitazioni dello sforzo per il merluzzo bianco il prossimo anno, ma ricorda la sua dichiarazione fatta in occasione del Coreper dell'11 novembre e del Consiglio del 18 e 19 dicembre 2012.

Dichiarazione comune della Commissione e del Regno Unito**13. Evitare le catture accidentali nelle acque ad ovest della Scozia**

Il Regno Unito e la Commissione si impegnano ad avviare un dialogo con altri Stati membri attivi nella pesca nelle acque ad ovest della Scozia volto ad assicurare livelli comparativamente bassi di catture accidentali e rigetti.

Dichiarazione comune di Commissione, Regno Unito, Francia e Irlanda**14. Mar Celtico**

Lo scorso anno sono state introdotte misure in materia di selettività nel Mar Celtico sulla base di una proposta del Consiglio consultivo regionale per le acque nord-occidentali che, seppur meno selettive di quelle individuate nel parere scientifico, hanno introdotto attrezzi più selettivi prontamente attuabili. La proposta ha consentito la valutazione di tali misure.

La Commissione e gli Stati membri interessati convengono di effettuare un riesame di tali misure nel 2013 al fine di individuare i miglioramenti necessari nel 2013 previa discussione con le parti interessate.

Sulla base delle conclusioni del riesame e ove opportuno, gli Stati membri approveranno ulteriori misure in materia di selettività per ridurre i rigetti nella pesca mista di pesce bianco entro il 2013.

Dichiarazione comune del Regno Unito e dell'Irlanda**15. Preferenze dell'Aia**

Il Regno Unito e l'Irlanda considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio e nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio.

Dichiarazione comune di Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Paesi Bassi**16. Preferenze dell'Aia**

A parere di Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Paesi Bassi i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca (PCP). Riteniamo che le preferenze dell'Aia contravvengano al principio della stabilità relativa.

Dichiarazione comune di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito**17. Mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco**

La riduzione della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco deve restare una priorità. Gli Stati membri interessati affronteranno il problema sviluppando misure intese a ridurre i rigetti e ad evitare le catture di merluzzo bianco. Vi potranno rientrare la scelta degli attrezzi, l'uso di dispositivi di selettività, modifiche dei periodi e luoghi di pesca delle navi (zone e/o periodi di divieto) nonché attività di pesca pienamente documentate. A tal fine gli Stati membri svilupperanno e attueranno piani intesi ad evitare la cattura del merluzzo bianco nel 2013.

Dichiarazione del Regno Unito

18. Evitare le catture accidentali nelle acque ad ovest della Scozia

Il Regno Unito ha preso importanti iniziative per dar seguito alla dichiarazione sulle misure in materia di selettività fatta al Consiglio dei ministri del dicembre 2011. Conformemente alla dichiarazione del 2011 sono state introdotte misure per la selettività degli attrezzi e misure spaziali per la pesca ad ovest della Scozia allo scopo di ridurre la mortalità del merluzzo bianco a livelli sensibilmente inferiori in linea con gli obiettivi del piano di ricostituzione del merluzzo.

Tenendo conto della riforma della PCP, nel 2013 il Regno Unito si concentrerà sulla pesca ad ovest della Scozia per riuscire a ridurre le catture accidentali e i rigetti a un livello e ritmo equivalenti a quelli conseguiti nel Mare del Nord. Il Regno Unito perseguirà tale obiettivo nel quadro di un importante programma di studio e valutazione da realizzare in partenariato con l'industria della pesca.

Nella pesca TR1 l'equivalenza sarà raggiunta attraverso un programma d'azione pluriennale. Saranno adottate ulteriori iniziative per incentivare lo sfruttamento della pesca di eglefino nella zona a sud di 59 gradi di latitudine riducendo così le catture accidentali di merluzzo bianco, presente soprattutto a nord di tale linea. Se necessario saranno applicate, in collaborazione con i pescatori, ulteriori misure volte a ridurre la mortalità per pesca nella pesca del merluzzo bianco nella zona a nord di 59 gradi di latitudine.

Nella pesca TR2 il Regno Unito realizzerà un esame completo delle misure introdotte nel 2012, che sono state attuate pienamente nell'ottobre 2012. L'obiettivo del Regno Unito per il 2013 sarà il conseguimento di riduzioni di catture accidentali e rigetti, in particolare di eglefino e merlano, equivalenti alle riduzioni conseguite nelle prove delle misure del 2012 per il Mare del Nord nonché l'introduzione di misure aggiuntive o alternative, se ritenuto necessario da pareri scientifici.

Il Regno Unito prevede che le tappe fondamentali per la realizzazione di tale programma nel 2013 saranno:

- metà 2013: dati da fornire e valutare in relazione ai risultati ottenuti dalle misure applicate nel 2012 e
- riesame di tali dati dal parte del Regno Unito, insieme all'industria della pesca e altri soggetti, e introduzione dei miglioramenti eventualmente necessari. Si terrà conto anche dei risultati del nuovo programma di studio e valutazione di cui sopra.

Dichiarazione della Francia

19. Creazione di un TAC per la spigola e la triglia

La Francia ribadisce il suo forte sostegno alla creazione di un TAC per la spigola e la triglia a partire dal 2014. L'aumento degli sbarchi negli ultimi anni giustifica pienamente il rafforzamento delle catture a livello di UE.

La Francia è favorevole alla creazione di un TAC pluriennale di tre anni per la spigola e la triglia (2014, 2015 e 2016). Dovrà essere prevista anche una clausola di revisione dei livelli di TAC per tener conto di nuovi elementi scientifici.

Per limitare l'attuale sviluppo di una "pesca olimpica" di queste due specie, la Francia ritiene essenziale che non si tenga conto delle catture sbarcate dal 2011 nel periodo di riferimento da usare come criterio di ripartizione tra gli Stati membri.

Per quanto concerne la spigola la Francia sostiene la proposta della Commissione di usare il periodo dal 2000 al 2010 come periodo di riferimento.

3215ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 22 gennaio 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2013/48/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione GU L 21 del 24.1.2013, pagg. 30-31	17870/1/12 REV 1
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2012: La gestione del conflitto di interessi in quattro agenzie UE	17767/12
2013/53/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 22 del 25.1.2013, pagg. 13-14	17702/12 + COR 1 (fi)
2013/54/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15	17704/12 + COR 1 (fi)
2013/55/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 22 del 25.1.2013, pag. 16	17705/12
2013/56/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2010/39/UE, che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 22 del 25.1.2013, pagg. 17-18	17707/12 + COR 1 (fi) + COR 1 (da)

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2013/44/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale GU L 20 del 23.1.2013, pagg. 57-59	17232/1/12
Decisione di esecuzione 2013/46/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo GU L 20 del 23.1.2013, pagg. 65-69	5073/13
Regolamento (UE) n. 49/2013 del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea GU L 20 del 23.1.2013, pagg. 25-28	17501/12
Decisione 2013/45/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 20 del 23.1.2013, pagg. 60-64	17827/12
Regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2013 del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 20 del 23.1.2013, pagg. 29-32	17830/12
Decisione 2013/43/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, sulla prosecuzione delle attività dell'Unione a sostegno dei negoziati relativi al trattato sul commercio delle armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza GU L 20 del 23.1.2013, pagg. 53-56	16971/12
2013/52/UE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie GU L 22 del 25.1.2013, pagg. 11-12	16977/12 + REV 1 (da)

3216^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Bruxelles il 28 gennaio 2013

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali	PE-CONS 51/1/12 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

3218^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 31 gennaio 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul sostegno dell'UE a un cambiamento sostenibile nelle società in fase di transizione	17708/12
Regolamento (UE) n. 85/2013 del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq GU L 32 del 1° 2.2013, pagg. 1-4	5014/13
Decisione 2013/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea GU L 32 del 1° 2.2013, pag. 19	5019/13
Decisione di esecuzione 2013/73/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan GU L 32 del 1° 2.2013, pagg. 21-22	5576/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 86/2013 del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan GU L 32 del 1° 2.2013, pagg. 5-6	5577/13

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia GU L 32 del 1° 2.2013, pag. 20	5321/13
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione congiunta "Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell'integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia"	5451/13
Conclusioni del Consiglio sul Mali	5787/13
Conclusioni del Consiglio sulla Somalia	5628/1/13 REV 1